

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/09/2017

**Piano di revisione straordinaria
delle società pubbliche
(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)**

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100. Per gli Enti locali il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

A norma dell'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, deve essere effettuata, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute. In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- **produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;**

- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle “categorie” dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società **prive di dipendenti o con un numero di amministratori** maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del fatturato medio del triennio precedente.

La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26 quindi il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019; **per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.**

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 in data 31.03.2015 e trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Piemonte con nota protocollo n. 2527 in data 29/04/2015.

La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 in data 29.03.2016.

II – Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

Le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 sono le seguenti:

DIRETTE

1. CON.SER. VCO S.p.A. con una quota del 2,1982%
2. COMUNI RIUNITI VCO S.r.l. con una quota del 51,51% (partecipazione del 40,92% in sede di costituzione);
3. STAGALO ENERGIA S.r.l. con una quota del 50%;
4. VCO SERVIZI S.p.A. (in liquidazione) con una quota del 2,9365 %.

INDIRETTE

1. VCO TRASPORTI S.r.l. a seguito della chiusura della procedura di messa in liquidazione della società VCO Servizi S.p.A. (socio unico per la quota del 100%) saranno attribuite al Comune di Ornavasso le quote di capitale sociale della società VCO Trasporti S.r.l. nella medesima percentuale delle quote di capitale sociale detenute nella società VCO Servizi S.p.A. ovvero € 2,9365.
2. SAIA S.p.A. in concordato preventivo società partecipata per il 10,47 % della società VCO Servizi spa (in liquidazione).

La ricognizione di cui sopra integra la rilevazione contenuta nel Piano operativo di razionalizzazione 2015 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 in data 31.03.2015.

Rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, il Comune di Ornavasso ha dismesso la partecipazione in Comuni Riuniti VCO S.r.l. (cfr. deliberazione Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2016).

2. Associazionismo

Il Comune di Ornavasso, è parte **dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola** con sede in Domodossola C.F.92019590030 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 17/12/2012), la quale per effetto del decreto del commissario liquidatore della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola detiene le seguenti quote societarie:

- Superossola srl - quota assegnata 71,01% del 100 % dell'originaria partecipazione della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola.
- Monterosa Star srl – quota assegnata 100% del 25 % dell'originaria partecipazione della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola.
- Terme di Premia srl – quota assegnata 40,29% del 19 % dell'originaria partecipazione della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola.
- SAIA Spa – quota assegnata 82,21% del 10,84% dell'originaria partecipazione della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola.

Il Comune di Ornavasso partecipa, altresì, ai seguenti Consorzi:

- **Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano**
C.F. 93015370039 dal 01.04.2017 con una quota del 4,96%; fino al 31.03.2017 il Comune di Ornavasso aderiva al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali CISS OSSOLA.
- **Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO (COUB VCO)**
C.F. 02235970031 con una quota del 1,979%.
- **Consorzio Case di Vacanza dei Comuni Novaresi**
C.F. 80010440032 con una quota dello 0,70%.
- **CEV Consorzio Energia Veneto**
C.F. 03274810237 con una quota dello 0,09%.

L'adesione alle "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL) non è oggetto della presente revisione straordinaria.

III – Revisione straordinaria

PARTECIPAZIONI DIRETTE

CONSER VCO S.p.A.

La società ConSerVCO S.p.A. C.F. 93024180031 con sede legale a Verbania in via Olanda, 55 è stata costituita in data 02.02.2004, la sua durata è stabilita sino al 31.12.2033 e ha come oggetto sociale la gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti nonché l'erogazione di servizi di gestione dei rifiuti urbani.

ConSerVCO S.p.A. ha un capitale sociale pari ad € 2.307.042,00, è a intero capitale pubblico locale e sono soci della società tutti i 77 Comuni della Provincia del VCO che sono costituiti nel Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola COUB VCO.

Il Comune di Ornavasso detiene una quota di partecipazione pari a 2,1982%.

La società è guidata da un amministratore unico e il totale del personale alla data del 31/12/2015 è pari a n. 252 unità e alla data del 31/12/2016 n. 248.

Nel quinquennio precedente ConSerVCO S.p.A. ha conseguito risultati d'esercizio come di seguito riportati:

Anno 2011	€ 77.660
Anno 2012	- € 274.256
Anno 2013	€ 12.045
Anno 2014	- € 84.534
Anno 2015	- € 5.863

Da rilevare che nel quinquennio precedente la società ha conseguito n. 2 risultati d'esercizio negativi rispettivamente nell'anno 2012 e nell'anno 2014.

La ConSerVCO S.p.A. ha registrato i seguenti fatturati (valori della produzione):

Anno 2013	€ 26.113.301
Anno 2014	€ 26.412.732
Anno 2015	€ 25.279.934

con una media del triennio 2013/2015 di € 25.935.322 ovvero superiore al limite di € 500.000 previsto ai sensi dell'articolo 20 comma 2 lettera d) e dell'articolo 26 comma 12-quinquies del TUSP approvato con D.lgs. 175/2016 ed integrato dal D.lgs. 100/2017.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

La società ConSerVCO S.p.A. rispetta i requisiti previsti dagli articoli 4 e 20 del TUSP approvato con D.lgs. 175/2016 ed integrato con D.lgs. 100/2017.

Questa Amministrazione, come già precisato nel Piano 2015, conferma il mantenimento della partecipazione alla società ConSerVCO S.p.A. e condivide quanto deliberato dall'Assemblea Consortile del COUB VCO n. 26/2016 ovvero la volontà di gestire il servizio del ciclo integrato dei rifiuti per l'intero ambito territoriale ottimale del VCO mediante affidamento a società mista, il cui socio privato, che avrà la maggioranza delle azioni, verrà scelto con procedura ad evidenza pubblica secondo le modalità previste dal diritto dell'unione europea e dalle norme nazionali vigenti in materia con la conseguente liquidazione di ConSerVCO S.p.A.

COMUNI RIUNITI VCO S.r.l.

La Società Comuni Riuniti VCO Srl C.F. 02073930030 è stata costituita il 30/10/2006, con capitale sociale di € 10.000,00, con lo scopo di gestire in forma associata il servizio idrico integrato dei Comuni aderenti e il Comune di Ornavasso deteneva il 40,92% delle quote.

In data 20/02/2013, con assemblea straordinaria presso studio notarile, veniva ratificata l'uscita dalla società dei Comuni di Vanzone San Carlo, Bannio Anzino e Calasca Castiglione e le rispettive quote venivano contestualmente ripartite proporzionalmente tra i Comuni rimasti soci. Il Comune di Ornavasso diventava titolare del 51,51% delle quote.

Nella stessa sede veniva approvato l'aumento di capitale sociale ad € 35.576,00.

Nel Piano 2015 l'amministrazione aveva inteso conservare la partecipazione ma successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2016, è stato disposto il recesso divenuto operativo, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, in data 05/10/2016 ovvero decorsi i sei mesi dalla data del preavviso inviato a mezzo PEC in data 05/04/2016. In data 15/12/2016 con assemblea straordinaria presso studio notarile è stato regolarizzato il recesso del Comune di Ornavasso dalla Comuni Riuniti VCO S.r.l.

Si ritiene di dover riportare i dati relativi alla partecipata in quanto il recesso è divenuto effettivo successivamente alla data del 23/09/2016.

Nel quinquennio precedente la Comuni Riuniti VCO S.r.l. ha conseguito risultati d'esercizio come di seguito riportati:

Anno 2011	€ 9.124
Anno 2012	€ 3.542
Anno 2013	€ 14.364
Anno 2014	€ 39.608
Anno 2015	- € 16.815

La Comuni Riuniti VCO S.r.l. ha registrato i seguenti ricavi delle vendite e delle prestazioni:

Anno 2013	€ 905.056
Anno 2014	€ 895.057
Anno 2015	€ 795.173

con una media del triennio 2013/2015 di € 865.095,33 ovvero superiore al limite di € 500.000 previsto ai sensi dell'articolo 20 comma 2 lettera d) e dell'articolo 26 comma 12-quinquies del TUSP approvato con D.lgs. 175/2016 ed integrato dal D.lgs. 100/2017.

STAGALO ENERGIA S.r.l.

La società Stagalo Energia S.r.l. C.F. 01719440032 con sede legale ad Ornavasso in via Alfredo di Dio 44 è stata costituita il 29/04/1999, iscritta al registro imprese in data 17/11/2004 e la sua durata è stabilita sino al 31/12/2030.

Il Comune di Ornavasso con provvedimento di Consiglio Comunale n. 24 in data 27/07/2005 ha deliberato la partecipazione alla società Stagalo Energia S.r.l. acquisendo una quota di partecipazione diretta pari al 50% del capitale sociale sottoscritto pari ad € 50.000,00. Il restante 50% del capitale sociale è attribuito a soci privati.

La società è guidata da un amministratore unico, non ha dipendenti e ha come oggetto sociale, sia in via diretta sia tramite società controllate o partecipate, le attività di studio, ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita d'energia elettrica ad uso forma motrice, termica ed illuminazione tanto pubblica che privata. Rientrano nell'ambito di operatività, senza peraltro esaurirlo, le attività connesse o comunque inerenti alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, calore e altre fonti energetiche, il trattamento ed il riutilizzo delle acque e la loro potabilizzazione.

Si rileva che la società ha conseguito risultati d'esercizio positivi come di seguito riportati:

Anno 2011 € 53.118

Anno 2012 € 115.904

Anno 2013 € 118.776

Anno 2014 € 497.983

Anno 2015 € 199.575

Anno 2016 € 156.396

La Stagalo Energia S.r.l., nel triennio precedente, ha registrato i seguenti valori della produzione:

Anno 2013 € 421.726

Anno 2014 € 949.688

Anno 2015 € 485.814

con una media del triennio 2013/2015 di € 619.076 ovvero superiore al limite di € 500.000 previsto ai sensi dell'articolo 20 comma 2 lettera d) e dell'articolo 26 comma 12-quinquies del TUSP approvato con D.lgs. 175/2016 ed integrato dal D.lgs. 100/2017.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

L'Amministrazione intende mantenere la partecipazione nella società Stagalo Energia S.r.l.

Il mantenimento è coerente con il disposto dall'articolo 4 comma 7 D.lgs. 175/2016 avendo la società per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili. La partecipazione garantisce altresì la disponibilità della concessione idrica per eventuali finalità idropotabili ed il servizio antincendio, posto che sulla condotta che attraversa numerose aree boscate anche di proprietà comunale sono presenti vari idranti.

Come già riportato, la società Stagalo Energia S.r.l. ha conseguito risultati d'esercizio positivi. Gli utili di esercizio, come sopra rappresentati, sono in parte distribuiti ai soci ed in parte destinati a

riserva volontaria o facoltativa per rafforzare il patrimonio della società e per l'eventuale copertura di passività che tuttavia, allo stato attuale, si escludono.

I dati relativi al periodo 2011/2016 vengono riportati nella seguente tabella:

Esercizio	Risultato di esercizio	Utili distribuiti ai soci	Riserva volontaria
2011	53.118	-	53.118
2012	115.904	100.000	15.904
2013	118.776	60.000	58.776
2014	497.983	200.000	297.983
2015	199.575	100.000	99.575
2016	156.396	100.000	56.396

Il Comune di Ornavasso negli ultimi sei esercizi ha ricevuto le seguenti somme a seguito della distribuzione degli utili:

Anno 2012 € 50.000,00 (assemblea 19/11/2013)

Anno 2013 € 30.000,00 (assemblea 18/04/2014)

Anno 2013 € 80.000,00 (assemblea 06/11/2014) – divisione utili prelevati da riserva facoltativa

Anno 2014 € 100.000,00 (assemblea 23/04/2015)

Anno 2015 € 50.000,00 (assemblea 22/04/2016)

Anno 2016 € 50.000,00 (assemblea 21/04/2017)

I ricavi incassati dal 2012 al 2016 hanno consentito di disporre di risorse utilizzate per il miglioramento dei servizi dell'Ente.

In conclusione, pur rilevando in questa sede, in relazione a quanto previsto dall'articolo 20 comma 2 lettera b), che la società è priva di dipendenti, si ribadisce la determinazione al mantenimento della partecipazione societaria in quanto, considerato il trend positivo degli esercizi precedenti, risulta antieconomico e inefficiente dismettere la partecipazione stessa.

VCO SERVIZI S.p.A. (in liquidazione)

Con deliberazione n. 13 in data 11.05.2011 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto di scissione della Società ConSerVCO S.p.A. mediante contestuale costituzione della società beneficiaria "VCO Servizi S.p.A." con sede legale a Verbania in via Olanda 55 alla quale trasferire le partecipazioni in altre società detenute dalla società scissa nonché i rapporti di credito e di debito esistenti con le partecipare al momento della scissione.

La società VCO Servizi S.p.A. C.F. 02296480037 è stata formalmente costituita in data 14 ottobre 2011 con atto a rogito Notaio Petrelli rep. n. 19588 raccolta n. 12496, la sua durata è stabilita sino al 31/12/2030 e ha come oggetto sociale l'esercizio non nei confronti del pubblico, ai sensi ed in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, dell'attività di assunzione di partecipazione in altre società e imprese esercenti attività industriale, commerciale o finanziaria, nonché esercenti attività di prestazione di servizi pubblici locali a rilevanza economica tra i quali l'attività di trasporto anche pubblico di persone di cui al D.Lgs 422 del 1997 e i servizi connessi all'attività di trasporto, oltre alle attività strumentali e connesse.

Con medesimo atto in data 14.10.2011 a rogito Notaio Petrelli rep. n. 19588 raccolta n. 12496 parte del patrimonio della società ConSerVCO S.p.A. è stato trasferito alla società VCO Servizi S.p.A. e precisamente è stato trasferito il controllo al 100% della società VCO Trasporti srl C.F. 01792330035 con capitale sociale € 611.000,00 e partecipazione alla società SAIA SPA C.F. 00871010039 con capitale sociale € 6.146.350,00.

VCO Servizi S.p.A. ha un capitale sociale di € 1.000.000,00 e sono soci 46 Comuni della provincia del VCO oltre al COUB VCO.

Il Comune di Ornavasso detiene una quota pari a 2,9365%.

Con il verbale in data 19.12.2014 rep. 1242 raccolta 968 dell'Assemblea straordinaria della società, redatto dal notaio Auciello Angela di Villadossola, è stato disposto lo scioglimento anticipato della stessa con effetto dal 31 dicembre 2014 e la messa in liquidazione.

Con provvedimento n. 33 in data 30.09.2014 il Consiglio Comunale di Ornavasso ha deliberato l'approvazione allo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società "VCO Servizi S.p.A."

La società ha conseguito risultati d'esercizio come di seguito riportati:

Anno 2011	- € 3.433,00
Anno 2012	- € 2.971,00
Anno 2013	- € 443.443,00
Anno 2014	€ 5.246,00
Anno 2015	€ 27.935,00

VALUTAZIONI DELL'ENTE

L'Amministrazione prende atto dello scioglimento anticipato con effetto al 31/12/2014 e della messa in liquidazione della società VCO Servizi S.p.A. (deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 30/09/2014 e verbale dell'Assemblea straordinaria della società in data 19.12.2014 rep. 1242 raccolta 968).

Da precisare che a seguito della chiusura della procedura di messa in liquidazione della società VCO Servizi S.p.A. saranno attribuite al Comune di Ornavasso le quote di capitale sociale della società VCO Trasporti S.r.l. nella medesima percentuale delle quota di capitale sociale detenute nella società VCO Servizi S.p.A. (€ 2,9365).

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

VCO TRASPORTI SRL

La società VCO Trasporti S.r.l. C.F. 01792330035 con sede legale a Verbania in via Olanda 55 è stata costituita in data 27/11/2000 e la sua durata è stabilita fino al 31/12/2050.

La società ha come oggetto sociale la gestione del servizio di trasporto pubblico su gomma, a fune e di mobilità urbana.

VCO Trasporti S.r.l. ha un capitale sociale di € 611.000,00 ed è a socio unico ovvero la società VCO Servizi spa detiene il 100/100 delle quote.

Si rileva che la società ha conseguito risultati d'esercizio positivi come di seguito riportati:

Anno 2011	€ 7.935,00
Anno 2012	€ 9.938,00
Anno 2013	€ 8.424,00
Anno 2014	€ 5.974,00
Anno 2015	€ 31.959,00

La VCO Trasporti S.r.l. nel triennio precedente, ha registrato i seguenti valori della produzione:

Anno 2013	€ 5.362.201
Anno 2014	€ 5.443.128
Anno 2015	€ 5.362.201

con una media del triennio 2013/2015 superiore al limite di € 500.000 previsto ai sensi dell'articolo 20 comma 2 lettera d) e dell'articolo 26 comma 12-quinquies del TUSP approvato con D.lgs. 175/2016 ed integrato dal D.lgs. 100/2017.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

L'Amministrazione prende atto che a seguito dello scioglimento anticipato e della messa in liquidazione della società VCO Servizi S.p.A. (deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 30/09/2014 e verbale dell'Assemblea straordinaria della società in data 19.12.2014 rep. 1242 raccolta 968) saranno attribuite al Comune di Ornavasso le quote di capitale sociale della società VCO Trasporti S.r.l. nella medesima percentuale delle quote di capitale sociale detenute nella società VCO Servizi S.p.A. (€ 2,9365).

SAIA SPA (in concordato preventivo)

La società SAIA SPA C.F. 00871010039 con sede legale a Verbania in Piazza Matteotti 7 è stata costituita in data 05/07/1980 e la sua durata è stabilita fino al 31/12/2050.

La società ha come oggetto sociale la realizzazione e la gestione di aree industriali attrezzate.

SAIA SPA ha n. 15 soci tra cui la società VCO Servizi spa con una quota pari a 10,47%.

La società è in concordato preventivo approvato con provvedimento del tribunale di Verbania n. 11/2014 del 21/05/2014.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

Con il presente documento di revisione straordinaria, l'Amministrazione prende atto che la società è in concordato preventivo e rileva che non sussistono le condizioni per assumere alcuna determinazione